

# Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

## Fascicolo n. 3/2021

### L'AFFAIRE SHALABAYEVA, OVVERO L'ESPULSIONE COME PARAVENTO AD UNA *EXTRAORDINARY RENDITION*. PROFILI PENALI

NOTA A TRIBUNALE DI PERUGIA, SENT. 14 OTTOBRE 2020, DEP. 8 GENNAIO 2021, PRES. NARDUCCI, EST. NARDUCCI, AVELLA, ALBANI

di Laura Ricci e Antonio Vallini

*Abstract: Il contributo ripercorre sinteticamente i principali profili penali della sentenza con la quale il Tribunale di Perugia ha condannato, in primo grado, i pubblici ufficiali coinvolti nel sequestro e nella consegna alle autorità kazake di Alma Shalabayeva e Alua Ablyazov, moglie e figlia del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, avvenuti nel maggio del 2013. Inoltre, si propone un inquadramento penalistico dei fatti differente rispetto a quello adottato; si suggerisce, infatti, una prospettiva interpretativa tesa a rispecchiare più efficacemente la gravità degli episodi di extraordinary rendition attraverso la valorizzazione, in particolare, delle potenzialità della fattispecie plurisoggettiva eventuale e del delitto di tortura.*

*Abstract: The paper summarizes the main criminal profiles of the sentence with which the Court of Perugia has condemned, in first instance, public officials involved in the kidnapping and delivery to the Kazakh authorities of Alma Shalabayeva and Alua Ablyazov, wife and daughter of Kazakh dissident Mukhtar Ablyazov, occurred in May 2013. In addition, it proposes a different criminal law framework of the facts compared to the one adopted, suggesting an interpretative perspective aimed at reflecting more effectively the seriousness of the episodes of extraordinary rendition through the enhancement, in particular, of the potential of the joint criminal enterprise and of the crime of torture.*

# L'AFFAIRE SHALABAYEVA, OVVERO L'ESPULSIONE COME PARAVENTO AD UNA *EXTRAORDINARY RENDITION*. PROFILI PENALI NOTA A TRIBUNALE DI PERUGIA, SENT. 14 OTTOBRE 2020, DEP. 8 GENNAIO 2021, PRES. NARDUCCI, EST. NARDUCCI, AVELLA, ALBANI

---

di Laura Ricci e Antonio Vallini\*

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. – 2. I protagonisti e i fatti. – 3. Le fattispecie per le quali è intervenuto il giudizio di condanna: i falsi ideologici e il sequestro di persona. – 3.1. I falsi ideologici. – 3.2. Il sequestro di persona aggravato dall'abuso della qualifica di pubblico ufficiale. – 4. Il carattere strumentale dei delitti contestati e la fragilità della procedura amministrativa sotto il profilo dell'effettiva tutela dei diritti dell'espellendo. – 4.1. Le falsità ideologiche, ovvero dell'uso distorto dei poteri amministrativi. – 4.2. Il “macro-fatto” di sequestro di persona, ovvero della grave compressione dei diritti fondamentali della persona. – 5. L'insoddisfazione espressa dai giudici circa la qualificazione penale della vicenda. – 6. Cautive proposte per una più efficace qualificazione penale della *extraordinary rendition*. – 6.1. Concorso di norme e di reati. – 6.2. Concorso nel reato (di tortura?) in parte commesso all'estero.

## 1. Introduzione

Con la sentenza in commento, il giudice collegiale del Tribunale di Perugia si pronuncia in merito ai gravissimi fatti occorsi alla fine del maggio 2013, quando Alma Shalabayeva e Alua Ablyazov – rispettivamente la moglie e la figlia del dissidente kazako Mukthar Ablyazov – vengono letteralmente consegnate alle autorità kazake da parte di alcuni pubblici agenti italiani e “deportate” nel Paese d'origine a bordo di un volo privato<sup>1</sup>.

Secondo la puntuale ricostruzione offerta dal Collegio, nell'arco di quei pochi giorni si dispiega una sconvolgente sequela di vessazioni, prevaricazioni, macroscopiche violazioni delle fondamentali garanzie poste a presidio della libertà personale, al fine di definire, in tempi rapidissimi, una procedura di espulsione palesemente illegittima. Si ritiene, infatti, che gli imputati aderiscano acriticamente alle richieste delle autorità diplomatiche kazake<sup>2</sup>, e si rendano disponibili a strumentalizzare la procedura di espulsione dello straniero in vista del conseguimento di scopi radicalmente divergenti da quelli ad essa sottesi, contribuendo

---

\* Il commento è il frutto di una riflessione condivisa e di un confronto articolato sui dettagli. Entrambi gli autori hanno contribuito a perfezionarne la stesura definitiva. La redazione dell'intero testo è tuttavia attribuibile a Laura Ricci. Antonio Vallini è professore ordinario di diritto penale presso l'Università di Pisa; Laura Ricci è dottoranda in diritto penale presso la stessa università.

1. Per essere precisi, il Collegio si pronuncia anche in relazione agli ulteriori fatti verificatisi nel corso delle successive indagini interne agli uffici coinvolti nella vicenda espulsiva, ma di questi aspetti non avremo modo di occuparci.

2. V. p. 40 della sentenza in commento.

così, in modo decisivo, ad esporre Alma e Alua Shalabayeva al rischio di essere perseguitate nel Paese d'origine.

In motivazione, non si fa segreto di una sostanziale insoddisfazione per l'incapacità delle fattispecie penali a disposizione a riflettere la lesività di quei comportamenti. I giudici avvertono, insomma, l'urgenza di trovare, e la frustrazione di non reperire, una qualificazione penale dei fatti davvero capace di dare la misura di quanto accaduto, fino al punto di evocare figure di crimini internazionali che, per le ragioni che si diranno, qui possono assumere soltanto il significato di un paragone retorico<sup>3</sup>.

Non è poi solo la gravità dei fatti a connotare la vicenda. Si riscontra, altresì, una notevole complessità vuoi sotto il profilo soggettivo, data la pluralità di agenti e di uffici coinvolti con maggiore o minore intensità, consapevolmente e inconsapevolmente, vuoi sul piano oggettivo, per l'intersecarsi di una molteplicità di condotte, attive ed omissive, che coinvolgono diversi settori di tutela penale, in ragione del loro orientamento plurioffensivo.

## 2. I protagonisti e i fatti

Pur trattandosi di un segmento temporale abbastanza circoscritto, il novero di episodi criminosi che in esso si collocano, e di attori coinvolti, è, dunque, straordinariamente variegato e articolato, sicché non sarebbe qui possibile proporre uno studio attento al dettaglio. Più realisticamente, proveremo ad offrire una lettura della vicenda nel suo complesso, attraverso le lenti del diritto penale, azzardando qua e là qualche ipotesi interpretativa eccentrica rispetto alle scelte adottate dai giudici di Perugia<sup>4</sup>.

Per cominciare, è il caso di conoscere i protagonisti della vicenda. Sul lato dei soggetti attivi, a vario titolo imputati nel procedimento in esame, trovano posto alcuni agenti della Squadra Mobile e dell'Ufficio Immigrazione presso la Questura di Roma e il Giudice di pace

---

3. Invero, afferma il Collegio che il trattenimento di Alma Shalabayeva e l'espulsione della stessa, insieme alla figlia, costituiscono «un evento che, mutuando le categorie proprie delle sedi giudiziarie internazionali e dei Paesi più avveduti in materia di difesa dei diritti umani, sarebbe preferibile definire un *«crimine di lesa umanità realizzato mediante deportazione»*» ma che, tuttavia, «pur ricorrendo a ipotesi di deportazione – cioè di espulsione avvenuta in assenza, anzi in palese contrasto con le ragioni previste dal diritto internazionale – il Tribunale è consapevole del fatto che, ai fini della configurabilità formale del delitto di lesa umanità, secondo lo Statuto di Roma istitutivo della Corte Penale Internazionale, il crimine deve essere commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro le popolazioni civili. Requisito (...) che con ogni evidenza non ricorre nella vicenda Shalabayeva». I giudici, inoltre, sentono la necessità di «manifestare che la norma incriminatrice del delitto di sequestro di persona *ex art. 605 c.p.*, cioè il reato più grave contestato (...) appare quasi non adeguata a rappresentare, compiutamente, le dimensioni della condotta delittuosa e le devastanti conseguenze che essa ha cagionato». V. p. 33 e ss. della sentenza.

4. Per altri particolari si rinvia a G. Vicini, *Il caso Shalabayeva: un «crimine di lesa umanità»*. *Commento della sentenza del Tribunale di Perugia (sent. 14 ottobre 2020, dep. 8 gennaio 2021, Pres. Narducci, est. Narducci, Avella, Albani)*, in questa *Rivista*, n.2.2021, p. 219 e ss., nonché alla motivazione della sentenza.

che convalida il trattenimento di Alma Shalabayeva presso il CIE (ora CPR)<sup>5</sup>. Sul versante dei soggetti passivi delle condotte, invece, si collocano Alma Shalabayeva e Alua Ablyazov, moglie e figlia del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov<sup>6</sup>, le quali soggiornano a Roma insieme alla famiglia della sorella di Alma Shalabayeva<sup>7</sup>.

Veniamo brevemente ai fatti. Secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale e riportato in motivazione, questo, a grandi linee, è ciò che accade a Roma tra il 27 e il 31 maggio 2013. Ricevuta la nota Interpol Kazaka, l'Interpol di Roma, su sollecitazione dell'ambasciatore kazako, affida alla Squadra Mobile di Roma l'incarico di catturare il latitante Mukhtar Ablyazov, malgrado si tratti di un ricercato per delitti contro il patrimonio e non per fatti di criminalità organizzata o terrorismo<sup>8</sup>. Un nutrito gruppo di agenti di Polizia si occupa, quindi, di eseguire una perquisizione notturna all'interno della villa nella quale Alma Shalabayeva soggiorna insieme alla figlia minore e alla famiglia della sorella<sup>9</sup>. Al termine della perquisizione, Alma e il cognato vengono condotti negli Uffici della Squadra Mobile per essere identificati: il primo viene rilasciato, la donna, invece, identificata con false generalità di copertura e ingiustamente accusata di possedere un passaporto centrafricano falso (art. 497-*bis* c.p.)<sup>10</sup>, è trattenuta allo scopo di procedere alla sua espulsione.

---

5. È opportuno precisare che non si tratta di un elenco esaustivo, posto che nel novero dei soggetti *lato sensu* attivi – e, tuttavia, non imputati nel procedimento penale – rientrerebbero, altresì, gli esponenti delle autorità diplomatiche kazake in Italia coinvolti nella vicenda, così come altri agenti delle forze di Polizia che hanno preso parte alle varie operazioni, molti dei quali non identificati. Inoltre, a parere del Collegio (p. 36 della sentenza), alcuni tabulati telefonici provverebbero che «(...) la Polizia di Stato, al più alto livello, era costantemente informata dell'evoluzione della vicenda Shalabayeva ed era non *disinteressata*, anzi *molto interessata* al buon esito della procedura di consegna della donna ai kazaki, anche e soprattutto nelle ore che precedettero la partenza (...)».

6. All'epoca titolare dello *status* di rifugiato politico nel Regno Unito, accusato e ricercato dalle autorità del Kazakistan per l'organizzazione e la direzione di un gruppo criminale finalizzato all'appropriazione indebita di fondi bancari. Le donne sono dotate di regolare passaporto kazako, di false generalità di copertura riportate su un valido passaporto diplomatico regolarmente rilasciato dalla Repubblica Centrafricana e di altrettanto valido permesso di soggiorno lettone. Dopo aver subito l'illegittima espulsione verso il Kazakistan, qui Alma Shalabayeva sarà sottoposta a procedimento penale. Fortunatamente, farà presto ritorno in Italia insieme alla figlia minore ed entrambe otterranno lo *status* di rifugiate, intervenuti, nel frattempo, l'annullamento, in Cassazione, del decreto di convalida del trattenimento di Alma Shalabayeva e la revoca in autotutela del decreto prefettizio di espulsione (luglio 2013). V. p. 105 della sentenza.

7. Tra coloro che, in varia guisa, si sono trovati a subire i comportamenti dei pubblici agenti rientrerebbero, in realtà, anche altri soggetti. Oltre ai parenti delle due donne e ai loro domestici, in questo elenco si potrebbero aggiungere, per esempio, i difensori e i sostituti dei difensori di Alma Shalabayeva e dei parenti della stessa che, nel corso di diversi episodi, si trovano a subire i comportamenti degli agenti, quando impediscono loro di esercitare attivamente il proprio incarico professionale se non addirittura, in un episodio, di allontanarsi dagli uffici della Polizia (v., per quest'ultimo punto, p. 200 della sentenza).

8. Sia in questo frangente che nelle fasi successive, quasi nessun esponente della Polizia italiana si preoccupa di verificare se il Kazakistan sia una nazione ove i diritti umani ricevano adeguata tutela. I dirigenti, in particolare, dimostrano una costante e zelante attitudine a conformarsi acriticamente alle richieste delle autorità kazake. Su questi aspetti inquietanti il Collegio si sofferma a lungo, spec. pp. 38-48 della sentenza.

9. La perquisizione è condotta con modalità a dir poco eterodosse e la ricerca del latitante si rivela infruttuosa.

10. Falsità, peraltro, smentita, post espulsione, dal Tribunale del Riesame di Roma; v. p. 105 della sentenza in commento.

Prima nei locali della Squadra Mobile e dell'Ufficio Immigrazione presso la Questura, poi nel CIE, infine nel tragitto verso l'aeroporto e all'interno dello stesso, Alma Shalabayeva rimane ininterrottamente soggetta alla custodia delle autorità italiane fino al momento dell'imbarco sul volo diretto ad Astana, quando è di fatto consegnata alle autorità kazake insieme alla figlia. Nonostante in più occasioni emerga la sua reale identità e l'interessata avanzi richieste verbali di asilo, la procedura di espulsione non subisce battute d'arresto, anche perché, nell'incedere delle tappe burocratiche, si insinuano i falsi ideologici, funzionali a celare quelle circostanze che, probabilmente, impedirebbero di proseguire nel trattenimento e di procedere all'espulsione (sua e della figlia minore Alua).

### **3. Le fattispecie per le quali è intervenuto il giudizio di condanna: i falsi ideologici e il sequestro di persona**

#### *3.1. I falsi ideologici*

I principali fatti di falso ideologico in atto pubblico per i quali interviene pronuncia di condanna sono quelli che si innestano su tre passaggi cruciali della procedura di espulsione: l'emissione del decreto prefettizio d'espulsione, il rilascio del nulla osta da parte della Procura, l'udienza di convalida del trattenimento celebrata dinanzi al Giudice di pace.

Quanto alla falsità ideologica del decreto prefettizio di espulsione, essa si verifica secondo lo schema del falso per induzione (art. 48 c.p.). Stando alla ricostruzione contenuta nella sentenza, infatti, pur non essendoci una mera "delega di firma"<sup>11</sup>, cionondimeno si tratta di una situazione nella quale il Prefetto si limita ad apporre la propria sigla su di un atto già integralmente formato, nutrendo un «affidamento "qualificato" nella veridicità delle informazioni veicolate dalla Questura»<sup>12</sup>. Com'è facile immaginare, proprio nell'anomalia di questo stravagante "affidamento qualificato" finisce per annidarsi l'insidia. Invero, per volontà – secondo il Collegio – del dirigente dell'Ufficio immigrazione, l'atto sottoscritto dal Prefetto, nella parte che precede il segmento deliberativo, contiene informazioni parziali e non veritiere sul conto della espellenda, che inducono l'autorità competente ad escludere la sussistenza di un divieto di espulsione<sup>13</sup>.

---

11. Data la diversità dei ruoli che Questura e prefettura rivestono in questa procedura non si può ritenere che vi sia una delega formale conferita dal Prefetto.

12. P. 176 della sentenza.

13. Nel decreto che perviene al Prefetto, non solo la donna non viene correttamente identificata e alcuni determinanti aspetti relativi alla sua vita privata e familiare vengono sottaciuti, ma nemmeno si dà conto del fatto che la stessa abbia presentato verbalmente una richiesta di asilo mentre si trovava nei locali della Questura, dopo aver descritto nel dettaglio, al personale dell'Ufficio, le possibili conseguenze dannose di un suo eventuale rimpatrio. Peraltro, vi si legge nero su bianco che non sussistono ragioni a sostegno dell'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari; v. p. 178 della sentenza.

All'emissione del decreto di espulsione e del provvedimento di trattenimento – anche quest'ultimo sostanzialmente attribuibile al dirigente dell'Ufficio Immigrazione<sup>14</sup> – seguono altre due occasioni nelle quali avrebbe dovuto, ma non ha potuto, emergere la verità sulla condizione di Alma. L'una è quella dell'udienza di convalida del trattenimento, celebrata dinanzi al Giudice di pace, l'altra è quella del rilascio del nulla osta da parte del Pubblico Ministero<sup>15</sup>.

Ebbene, secondo quanto riportato in motivazione, in sede di udienza di convalida emergono (nuovamente) circostanze decisive che, tuttavia, il Giudice di pace sceglie consapevolmente di non riportare all'interno del verbale d'udienza, determinando così un falso per omissione penalmente rilevante<sup>16</sup>. Per quel che riguarda, infine, il rilascio del nulla osta all'espulsione da parte del Pubblico Ministero, la responsabilità per la falsità è attribuita sia agli agenti della Squadra Mobile autori della richiesta di concessione del provvedimento – per aver taciuto, al Pubblico Ministero, le reali generalità della donna e le sue condizioni personali – sia al dirigente dell'Ufficio Immigrazione, cui si attribuisce la paternità di una successiva nota di chiarimento, sempre indirizzata alla Procura, nella quale vengono

---

14. Tale provvedimento, secondo quanto prescritto dall'art. 14, co. 1 d.lgs. 286/98, è emesso dal Questore «quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione (...), a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento (...)», tra le quali rientra anche la necessità di «effettuare accertamenti supplementari in ordine alla (...) identità o nazionalità» dello straniero «ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo». Nel caso di specie, il trattenimento è dunque disposto sul presupposto che Alma Shalabayeva non sia in possesso di un valido documento d'identità e che, occorra, pertanto eseguire accertamenti sulla sua reale identità. Al dirigente dell'Ufficio Immigrazione il Collegio riconosce la sostanziale paternità di questo provvedimento e del contenuto di un appunto indirizzato al personale CIE, destinato ad assumere una rilevanza esterna, trattandosi dall'atto contenente le informazioni che il rappresentante della Questura avrebbe poi divulgato in sede di udienza di convalida (v. p. 181 della sentenza) e nel quale, peraltro, si riferiscono circostanze non veritiere, alcune di rilievo tutt'altro che secondario (in particolare, quella secondo cui il Tribunale dei minori avrebbe impartito disposizioni circa l'affidamento della figlia minore Alua alla sorella di Alma. Il Tribunale per i minorenni, tuttavia, non è mai stato coinvolto). Entrambi gli atti, il provvedimento e l'appunto, risultano redatti e siglati da un sottoposto (nel caso del provvedimento, su espressa delega del dirigente), nondimeno il Collegio considera dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che questi, materiale estensore degli atti, abbia agito attenendosi rigorosamente alle indicazioni impartite dal superiore, senza alcun margine di valutazione. V. p. 183 ss. della sentenza in commento.

15. Non dimentichiamo, infatti, che, da un certo momento in avanti, la donna assume la qualifica di persona sottoposta a indagini per il reato di cui all'art. 497-*bis* c.p. e l'art. 13, co. 3 d.lgs. 286/98 prevede che lo straniero sottoposto a procedimento penale, che non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere, può essere comunque soggetto ad espulsione amministrativa previo nulla osta rilasciato dal pubblico ministero. Il nulla osta può essere negato «solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa».

16. In particolare, una volta qualificate come omissioni penalmente rilevanti quelle che dimostrano l'attitudine a «incidere sul contenuto essenziale del provvedimento», il Collegio sostiene che, nel caso di specie, tali sarebbero l'omessa menzione, nel verbale di udienza, da un lato, delle reali generalità di Alma, pur emerse in quella sede, dall'altro, della segnalazione, da parte degli avvocati della donna, di una situazione di potenziale persecuzione personale nel Paese d'origine. P. 203 e ss. della sentenza.

parzialmente rettificare le informazioni precedentemente comunicate, riferendo le reali generalità di Alma ma continuando a omettere la sua qualifica di straniera non espellibile<sup>17</sup>.

### 3.2. *Il sequestro di persona aggravato dall'abuso della qualifica di pubblico ufficiale*

Il Collegio dedica, inoltre, una trattazione piuttosto ampia e articolata al sequestro di persona: ne ripercorre la struttura, ne analizza i caratteri ed effettua, in contemporanea, una ricognizione molto accurata degli indirizzi interpretativi più rilevanti<sup>18</sup>. Fatte queste premesse di carattere generale, l'attenzione si sposta sul fatto storico.

In primo luogo, i giudici si preoccupano di sgombrare il campo da un eventuale equivoco di fondo circa la qualificazione penale del fatto. Si afferma, invero, che l'abuso di potere esercitato da parte dei pubblici ufficiali assume, nel caso di specie, la funzione di circostanza aggravante, segnatamente quella di cui all'art. 605, co. 2, n. 2 c.p., e non di elemento costitutivo del delitto di arresto illegale, sia perché la privazione della libertà personale cui è sottoposta Alma Shalabayeva, cioè quella prevista dalla disciplina del trattenimento dello straniero (art. 13 del Testo unico sull'immigrazione), non è riconducibile agli schemi di giustificato esercizio di un potere coercitivo normalmente sussumibili nella nozione di arresto di cui all'art. 606 c.p., sia perché si tratta comunque di un trattenimento illegittimo, eseguito per una finalità anomala e illecita, cioè quella di «perfezionare un espatrio coatto, in radicale assenza delle condizioni che avrebbero legittimato, ai sensi degli artt. 697 e ss. c.p.p., l'avvio di una procedura di estradizione»<sup>19</sup>.

---

17. P. 218 della sentenza.

18. In sentenza si precisa, ad esempio, che si tratta di una fattispecie a forma libera, in cui l'evento criminoso, cioè la limitazione della libertà personale dell'individuo, può essere realizzato anche senza «l'estrinsecazione di energia fisica sul corpo della vittima» (*ivi*, p. 233) e che tale delitto può manifestarsi anche nel caso peculiare in cui una privazione della libertà, originariamente legittima, sia protratta oltre i limiti consentiti. Quanto al significato di «libertà personale», ripercorre l'evoluzione che questo concetto ha conosciuto, dall'antica impostazione secondo cui essa debba intendersi come libertà di «adeguare la propria azione alle differenti volizioni cinetiche», a quella contemporanea e più consona al dettato dell'art. 13 Cost., in base alla quale la libertà personale è sinonimo di «libertà da coercizioni indebite, comunque manifestatesi» (*ivi*, p. 234; Cass. pen., sez. III, n. 8048 del 24.6.1997). Infine, ricorda come la Suprema Corte abbia affermato che, mentre il delitto di cui all'art. 606 c.p. (così come quello di cui all'art. 609 c.p.) si configura quando l'intervento degli organi di polizia è legittimo ma viene attuato con modalità abusive e non conformi alle disposizioni che lo prevedono, il delitto di cui all'art. 605, aggravato ai sensi del II comma n. 2, presuppone un intervento del tutto illegittimo, attuato al di fuori delle norme procedurali che consentono di limitare la libertà personale di un soggetto in ragione di esigenze pubblicistiche (il riferimento è a Cass. pen., sez. VI, n. 3421 del 2002).

19. P. 237 della sentenza. Oltre ad essere illegittimo, il trattenimento è altresì connotato da un eccesso di privazioni e limitazioni, da un trasmodare oltre il consentito, finalizzato a sottoporre la donna ad un sostanziale isolamento e straniamento, impedendole di comprendere ciò che le sta accadendo e assicurando, così, il raggiungimento dell'obiettivo prefissato: la sua espulsione. È richiamata, infatti, la lunga serie di vessazioni cui la stessa è sottoposta – l'impedimento di qualsiasi comunicazione telefonica con l'esterno (*ivi*, p. 91), e, spesso, anche dei necessari colloqui con i propri difensori (*ivi*, pp. 78, 84-85), l'assenza di un interprete e la mancata traduzione degli atti in una lingua a lei comprensibile, la totale noncuranza di fronte alle richieste avanzate, specialmente quella di asilo – che, in definitiva, sembrano impedirle di reagire e di attivarsi efficacemente per riacquistare la propria libertà.

Inoltre, i giudici sottolineano come, nel caso in esame, il delitto di sequestro di persona si configuri in modo peculiare, dal momento che la condotta tipica è frammentata in più segmenti, realizzati da diversi agenti nel menzionato arco temporale e collocati all'interno di una procedura amministrativa; per usare le parole del Collegio, il sequestro di persona equivale, qui, alla «sommatoria delle singole condotte descritte nei capi d'imputazione»<sup>20</sup>. Per l'impulso dato dall'istituto del concorso di persone, in definitiva, tanti atti di privazione della libertà personale, a diversi soggetti imputabili, variamente succedutisi nel tempo, convergono a comporre un'unica "macro" fattispecie (plurisoggettiva eventuale) di sequestro. Una non altrettale funzione di "espansione" della rilevanza penale del fatto, bensì di sintesi e contenimento, viene invece attribuita all'istituto del concorso di norme e reati: alle condotte nelle quali il delitto di cui agli artt. 110 e 605 c.p. si sostanzia si riconosce, invero, la capacità di "assorbire" il disvalore delle contestate omissioni (*rectius*: rifiuti) di atti d'ufficio, cioè l'omissione di atti doverosi in sé, e nel caso di specie, funzionali a impedire il verificarsi dell'epilogo espulsivo<sup>21</sup>.

In definitiva, è opinione del Collegio che, per un tempo apprezzabile – cioè lungo tutto l'arco temporale compreso tra il trattenimento negli Uffici della Questura e l'imbarco sul volo diretto in Kazakistan – ad Alma Shalabayeva sia stato «inibito il godimento di prerogative riconducibili alla sfera di autodeterminazione individuale, sul versante spaziale e morale»<sup>22</sup>, grazie all'avvicinarsi di condotte attive e omissive attribuibili ai soggetti responsabili della procedura, che agiscono «in adesione ad una linea di condotta unitaria e concertata»<sup>23</sup>.

Quanto agli autori del sequestro, la condanna interviene sia per gli esponenti della Squadra Mobile che per gli agenti dell'Ufficio Immigrazione, in relazione a quella serie di condotte attive ed omissive poste in essere nella piena consapevolezza delle reali generalità e condizioni personali e familiari di Alma Shalabayeva<sup>24</sup>. Al contrario, il Collegio assolve il

---

20. *Ivi*, p. 238.

21. *Ibid.*

22. *Ivi*, p. 249.

23. *Ivi*, p. 239. Inoltre, alcune delle condotte incriminate sarebbero connotate, secondo il Collegio, da una «nota decettiva». In particolare, quelle poste in essere per convincere la donna, a ridosso dell'imbarco, a sottoscrivere il verbale di affidamento della figlia minore – e quindi ad acconsentire di essere espatriata con la bambina – lasciando intendere che, diversamente, Alua Abyazova sarebbe stata affidata al domestico in servizio presso la villa.

24. Sarebbero gli agenti della Squadra Mobile, ad esempio, a intrattenere fin dall'inizio i rapporti con i diplomatici kazaki e, poco dopo, con le due Procure (anche quella dei minorenni), a redigere l'informativa di reato da inviare alla Procura, dove pare, peraltro, commettano falsità ideologiche per omissione (che non abbiamo avuto modo di affrontare in questa sede), a occuparsi dell'illegittimo affidamento di Alua Abyazova, a richiedere il rilascio del nulla osta all'espulsione (p. 74 della sentenza). Anche gli agenti dell'Ufficio Immigrazione intrattengono alcuni colloqui con le autorità straniere e, comunque, prendono visione della documentazione proveniente dall'Ambasciata kazaka. Ad uno di questi agenti Alma Shalabayeva racconta, invano, la verità sulla sua condizione. Egli mostra una sostanziale noncuranza per il racconto e si preoccupa soltanto di fare ciò che Alma evidentemente non desidera, cioè metterla in contatto con le autorità kazake (*ivi*,

Giudice di pace della convalida dal delitto di sequestro di persona, sul presupposto che questi, pur concorrendo materialmente nel reato, agisce «in violazione di elementari canoni di diligenza e perizia» ma senza una piena consapevolezza sulle conseguenze del proprio gesto, quindi in carenza dell'elemento soggettivo richiesto<sup>25</sup>.

#### 4. Il carattere strumentale dei delitti contestati e la fragilità della procedura amministrativa sotto il profilo dell'effettiva tutela dei diritti dell'espellendo

Osservati in una prospettiva funzionale, sia i falsi ideologici che il sequestro di persona risultano strumentali alla perpetrazione di quel vistoso sviamento di potere che caratterizza la vicenda, cioè al raggiungimento di un fine illecito ulteriore, rappresentato dalla consegna delle due vittime alle autorità kazake; sotto questo profilo, entrambe le fattispecie mostrano una analogia – e, secondo autorevole dottrina, fisiologica – «“vocazione” a fungere da mezzo per il conseguimento di un risultato diverso da quello immediatamente realizzato»<sup>26</sup>.

Inoltre, le modalità con le quali tali delitti si manifestano sono fortemente influenzate dalle dinamiche sottese alle procedure amministrative che coinvolgono lo straniero irregolare, già in astratto pensate, a dire il vero, per tutelare prerogative che nulla o quasi hanno a che vedere con la tutela dei diritti fondamentali di questo soggetto<sup>27</sup>, e in concreto permeate, in buona parte, da cattive prassi fatte di automatismi, deleghe informali, celerità ad ogni costo, irritualità. In definitiva, pare che gli imputati si giovino di entrambe queste caratteristiche e riescano, senza eccessivo sforzo, a deviare l'esercizio dei poteri

---

p. 71). Un altro agente dell'Ufficio Immigrazione imputato e condannato, invece, è colui che presenzia all'udienza di convalida in qualità di rappresentante formale della Questura e, in questa sede, rifiuta di esibire tutta la documentazione in suo possesso, tra cui, le fondamentali note fornite dai kazaki; egli, nel concludere, insiste per la convalida del trattenimento, sostenendo la tesi della falsità del passaporto centrafricano, oltre che delle dichiarazioni provenienti dalle autorità centrafricane, prodotte in udienza dai difensori. Costoro, peraltro, chiedono al Giudice di pace di non convalidare il trattenimento, dal momento che ricorrono i presupposti per concedere un termine per la partenza volontaria (il passaporto non è contraffatto e la donna ha a disposizione i mezzi per provvedere autonomamente al proprio allontanamento): *ivi*, p. 82.

25. *Ivi*, pp. 265-266.

26. D. Brunelli, *Il sequestro di persona con finalità tipica: profili storici e dogmatici*, in *Ind. pen.*, 1990, p. 59. L'A. sottolinea, infatti, come la condotta di privazione della libertà personale appaia, «per i suoi caratteri “ontologici”, il capitolo di un libro non ancora ultimato, essendo bisognosa di esprimersi in funzione di ulteriori eventi estrinseci [...]», pur non trattandosi di una «qualità indefettibile di tale condotta» e che, similmente, anche il falso sia «fisiologicamente destinato a far parte di un più complesso *iter criminis* in funzione di mediazione dell'evento finale [...]», *ivi*, pp. 551-552.

27. Che la legislazione in tema di immigrazione sia nel suo complesso teleologicamente orientata più al contrasto dell'immigrazione irregolare, che non alla salvaguardia dei diritti dell'immigrato – persino quando si propone di reprimere fattispecie che vedono l'immigrato come vittima – è un *topos* critico della letteratura giuridica in materia. V., ad esempio: C. Corsi, *Il rimpatrio dello straniero tra garanzie procedurali e automatismo espulsivo*, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), 26.10.2012, spec. pp. 29-39; A. di Martino et al., *La criminalizzazione dell'immigrazione irregolare: legislazione e prassi in Italia*, Pisa University Press, Pisa, 2013, pp. 19-22; M. Savino, *Immigrazione e sicurezza: due paradigmi*, in V. Militello - A. Spena, *Il traffico di migranti. Diritti, tutele, criminalizzazione*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 67; L. Siracusa, *L'espulsione del migrante tra efficientismo e polimorfismo giuridico*, *ivi*, p. 253 ss.

amministrativi verso finalità anomale, fino al punto di trasformare tutti i potenziali *checkpoints* della procedura in paraventi burocratico-formali dietro ai quali orchestrare e concretizzare un vero e proprio “rapimento di Stato”.

#### 4.1. *Le falsità ideologiche, ovvero dell’uso distorto dei poteri amministrativi*

Come abbiamo visto, le falsità ideologiche più rilevanti si collocano in corrispondenza di questi potenziali *checkpoints*, cioè dei momenti nei quali dovrebbe (o almeno potrebbe) aver luogo una attività di verifica, se non di vera e propria investigazione, capace di mettere a nudo la verità sul conto di Alma Shalabayeva e, in alcuni casi, provocare l’interruzione della procedura di allontanamento.

L’emissione del decreto prefettizio, in particolare, dovrebbe essere inibita dalla circostanza che la donna è moglie di un dissidente e rifugiato politico e non potrebbe certamente essere rimpatriata in Kazakistan, correndo il rischio di essere là sottoposta a persecuzione per motivi politici<sup>28</sup>. Tuttavia, l’operatività del divieto di espatrio è, di fatto, neutralizzata dall’azione di uno degli imputati – il dirigente dell’Ufficio Immigrazione – il quale, approfittando per l’appunto di una cattiva prassi invalsa negli uffici, si sostituisce all’autorità competente nel predisporre materialmente l’atto e, in questo modo, vanifica il ruolo di controllo sui presupposti dell’espulsione cui è chiamato il Prefetto. Questi invero, attestandosi sulle false o parziali informazioni trasfuse direttamente nello schema di decreto, crede di trovarsi dinanzi a una situazione di fatto ben diversa da quella realmente esistente, idonea a legittimare l’espulsione della donna.

Rispetto alla falsità ideologica, si configura una situazione nella quale, mentre il *decepiens* agisce nella consapevolezza della illiceità del fatto, il *deceptus*, cioè il Prefetto, adotta il provvedimento, si assume la paternità delle attestazioni ivi contenute e, perciò, indirettamente attesta falsamente alcune circostanze in assenza del coefficiente psichico richiesto dalla fattispecie di cui all’art. 479 c.p., coefficiente tuttavia «indispensabile al fine di integrare l’offesa contenuta nel reato» anche in regime concorsuale e, quindi, «non sostituibile con l’atteggiamento psichico del determinatore»<sup>29</sup>. Correttamente, dunque, il

---

28. Ricorrerebbe, dunque, una delle condizioni integranti un divieto di espulsione previste dall’art. 19, co. 1 d.lgs. 286/98, ove si riproduce, in sostanza, il cosiddetto principio di *non refoulement*, sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Per inciso, il divieto di *refoulement* «si considera ormai di natura consuetudinaria» e, per il diritto dell’Unione europea, a tale divieto fa da corollario l’obbligo di garantire «alle persone cui si applica il divieto di espulsione o di allontanamento adeguata protezione, assicurando un titolo di soggiorno e condizioni di accoglienza ormai sostanzialmente equiparate a quelle garantite ai rifugiati»: S. Forlati, *L’ingresso dei migranti nell’Unione Europea – fra controllo dell’immigrazione clandestina ed esigenze di protezione*, in V. Militello - A. Spena, *Il traffico di migranti. Diritti, tutele, criminalizzazione*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 47.

29. T. Padovani, *Le ipotesi speciali di concorso nel reato*, Milano, Giuffrè, 1973, p. 117. Anche il determinatore, nel nostro caso, è un pubblico ufficiale, ma non quello cui formalmente compete la redazione di quell’atto; egli non è, dunque,

Collegio riconduce questa situazione alla fattispecie prevista dall'art. 48 c.p., che assolve, in questo caso, una vera e propria funzione incriminatrice «vicaria rispetto alla fattispecie dell'art. 110 c.p.»<sup>30</sup>, dato che consente di attribuire la responsabilità penale al determinatore laddove ciò non potrebbe avvenire attraverso le disposizioni del concorso<sup>31</sup>.

Qualcosa di simile accade nel caso del rilascio del nulla osta da parte del Pubblico Ministero: gli imputati, negli atti interni destinati a questa autorità, non fanno menzione dell'esistenza di circostanze ostative all'espulsione, quindi forniscono una descrizione incompleta della realtà; conseguentemente, l'autorità competente adotta il provvedimento prefigurandosi circostanze non corrispondenti al vero. Qui, però, si riscontra una criticità legata al configurarsi della falsità ideologica di un atto meramente dispositivo, nel quale, con ogni probabilità, manca una vera e propria parte descrittiva o documentale (di attestazione di fatti in corrispondenza a un obbligo di veridicità), o comunque la stessa risulta molto contenuta, diversamente da quanto accade nell'ipotesi del decreto di espulsione, che è anch'esso un atto dispositivo ma pur sempre dotato di un segmento descrittivo iniziale, nel quale le false attestazioni sono esplicite<sup>32</sup>.

Non è allora casuale che, proprio nella parte della motivazione dedicata alla contestazione della falsità ideologica del nulla osta, il Collegio avverta l'urgenza di specificare che la falsità ideologica di un atto dispositivo si può comunque configurare, anche se soltanto «in relazione all'attestazione non conforme a verità della esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto, a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suo tenore formale»<sup>33</sup>. In

---

il soggetto attivo del reato proprio di cui all'art. 479 c.p. perché è chiaro che questa fattispecie presuppone che l'agente abbia il potere di formare l'atto e agisca abusivamente violando i propri obblighi di veridicità: v. R. Bartoli, *Le falsità documentali e le falsità personali*, in *I reati contro la fede pubblica*, a cura di M. Pelissero-R. Bartoli, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 104-108.

30. T. Padovani, *Le ipotesi*, cit., 117.

31. Uno dei casi più problematici, sotto la vigenza del codice Zanardelli, era proprio quello del privato che tragga in inganno il pubblico ufficiale il quale, di conseguenza, attesta circostanze false; la giurisprudenza, infatti, mostrava una certa resistenza ad ammettere che il privato potesse rispondere del falso a titolo di concorso. In simili vicende, è dunque necessaria la previsione dell'art. 48 c.p. per estendere la responsabilità al determinatore, *ibid.* Attualmente, invece, il problema potrebbe essere quello dell'individuazione del confine tra falso ideologico per induzione (artt. 48 e 479 c.p.) e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (483 c.p.). Su questo tema, che esula dalle nostre considerazioni, rinviamo, per tutti a R. Bartoli, *Le falsità documentali*, cit., p. 271 ss.

32. V. *supra*, par. 3.1.

33. Cass. pen., SU, n. 1827 del 1995, in *Cass. pen.*, 1995, con nota di A. Nappi, *Sulla falsità ideologica del diploma di laurea*, p. 1816. Alla base del ragionamento espresso nella massima è la constatazione che, mentre gli enunciati descrittivi o constatativi, che compongono la premessa dell'atto dispositivo, possono essere predicabili di falsità, gli enunciati esecutivi, caratterizzanti, invece, il segmento deliberativo, «non possono dirsi veri o falsi, in quanto compiono un'azione, non rappresentano un fatto», così Id, *Falso e legge penale*, Milano, Giuffrè, 1989, p. 113. Nella disciplina dei reati di falso ideologico la verità, dunque, dev'essere intesa alla luce di una «teoria logico-semantic», quindi come «corrispondenza ai fatti di un enunciato constattativo o descrittivo», Id, *Autore mediato e falsità ideologica in atto pubblico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, p. 339; sul punto v. anche Cass. pen., sez. V, n. 4532 del 1994 ove si afferma che

definitiva, a parere dell'organo giudicante, l'assenza di circostanze integranti un divieto di espulsione sarebbe un presupposto indispensabile non solo per decretare legittimamente l'espulsione dello straniero, ma anche per concedere il nulla osta all'espulsione quando questi sia sottoposto a procedimento penale. Solo sulla base di questa premessa, infatti, è possibile ritenere che il Pubblico Ministero, all'interno di quel provvedimento, attesti falsamente, ancorché implicitamente, l'insussistenza di tale divieto perché indotto in errore dalla incompleta rappresentazione della realtà fornita dagli imputati.

Diversa è, ancora, l'ipotesi della falsità ideologica del verbale dell'udienza di convalida, *in primis*, perché ci troviamo di fronte a un vero e proprio atto descrittivo e, secondariamente, perché il falso non si verifica a causa dell'intervento decettivo di un soggetto diverso dal pubblico ufficiale competente alla redazione dell'atto, ma in conseguenza della diretta consapevole violazione da parte di questi – i.e. il Giudice di pace – di un obbligo di veridicità.

La violazione consiste, in particolare, nella omessa menzione sia delle reali generalità di Alma Shalabayeva, che della presenza di una situazione di persecuzione personale. Il Collegio ritiene che l'adeguata valorizzazione di questi elementi avrebbe potuto dispiegare «una incidenza decisiva sugli esiti della procedura espulsiva»<sup>34</sup>, nondimeno l'assenza di tale adeguata valorizzazione riesce ad assumere una rilevanza penale soltanto nei termini di una violazione dei doveri di corretta documentazione della realtà nella formazione del verbale di udienza<sup>35</sup>.

Ad ogni modo, considerata in generale, la vicenda in esame fornisce un'ennesima e vivida conferma di quanto le falsità documentali in atto pubblico redatto da pubblico ufficiale si prestino a essere proiettate in una dimensione di tutela del buon andamento della pubblica amministrazione<sup>36</sup> – da intendersi, qui, in senso ampio, quindi come tutela del corretto esercizio del potere amministrativo e giurisdizionale – più che di tutela della «fiducia che la società ripone negli oggetti, segni e forme esteriori, ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce un valore importante»<sup>37</sup>. In effetti, nel caso di specie le contestazioni di falso, per le quali si è optato anche probabilmente in ragione dell'elevata risposta sanzionatoria che esse promettono, sembrano quasi assumere un ruolo vicario rispetto a delitti contro la

---

«[p]erché sussista falsità ideologica occorre che un enunciato sia idoneo ad assumere un significato descrittivo o constataativo difforme dalla realtà storica», tenuto conto del fatto che il significato degli enunciati e delle parole «dipende dall'uso che se ne fa, dalle azioni che con il parlare si compiono e dal contesto normativo dell'agire».

34. Sentenza in commento, p. 205.

35. In relazione all'udienza di convalida, non vi sono, infatti, contestazioni ulteriori rispetto a quella del falso ideologico del verbale.

36. Questa la lettura che autorevole dottrina trae da una analisi combinata della disciplina del codice e delle «prese di posizione tacite» della giurisprudenza, cfr. R. Bartoli, *Le falsità documentali*, cit., pp. 79-87.

37. Ministero della giustizia e degli affari di culto, *Relazione al progetto definitivo*, in Id, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V, parte II, Roma 1929, p. 242.

pubblica amministrazione, o contro l'amministrazione della giustizia, che forse avrebbero potuto ritenersi egualmente realizzati, fosse pure, anch'essi, *sub specie* di concorso «per induzione in errore» (si pensi, come minimo, all'abuso di ufficio, di cui all'art. 323 c.p., peraltro punibile solo quando «il fatto non costituisca un più grave reato» e quando sia accertabile un dolo specifico di favoritismo o prevaricazione).

Si torni a considerare la falsità del verbale dell'udienza di convalida: il rimprovero per la violazione di un dovere di veridicità è, qui, più che mai, un rimprovero per il cattivo esercizio di un pubblico potere e costituisce l'occasione per formulare un giudizio molto severo sulle modalità di conduzione dell'udienza di convalida da parte dell'imputata. Analogamente, la condotta ingannatoria degli imputati, da cui discende la falsità ideologica degli atti deliberativi, assume un significato lesivo non tanto rispetto alla funzione *lato sensu* probatoria degli stessi – funzione che, peraltro, gli atti di questo tipo assolvono solo marginalmente – quanto, piuttosto, in relazione al corretto utilizzo del potere amministrativo, perché quell'inganno compromette il buon andamento dell'attività del pubblico ufficiale competente, oltre a rappresentare una sorta di antecedente logico necessario a concretizzare una grave compressione dei diritti umani.

#### 4.2. Il “macro-fatto” di sequestro di persona, ovvero della grave compressione dei diritti fondamentali della persona

Se i *delitti di falso ideologico* sembrano dunque chiamati ad enfatizzare la misura del disvalore delle condotte sul piano della tutela, più che della fede pubblica, del *corretto esercizio dei poteri amministrativi e giudiziari*, la fattispecie deputata a rispecchiare in via preminente il disvalore sul piano della *tutela persona umana*, oltre che della vicenda nel suo complesso, è il delitto di *sequestro di persona*.

Il Collegio gli attribuisce una portata onnicomprensiva, laddove afferma che, nel caso di specie, il sequestro di persona è in definitiva il risultato de «la sommatoria delle condotte descritte nei capi d'imputazione»<sup>38</sup>, giacché «ogni frammento di azione» che si verifica nell'arco di quei tre giorni di fine maggio 2013 «integra un momento realizzativo della condotta tipica ai sensi dell'art. 605 c.p.», in quanto «suscettibile di pregiudicare illegittimamente la capacità di autonoma determinazione della persona offesa»<sup>39</sup>.

Alla luce di questa lettura dei fatti, dunque, (quasi) tutte le condotte degli imputati ritenute sostanzialmente strumentali al configurarsi della privazione della libertà personale acquisiscono rilevanza penale esclusivamente alla stregua di questa “macro” fattispecie. Tale impostazione, se da un lato mette in risalto la dimensione, appunto, macroscopica e

---

38. V. *supra*, n. 20.

39. Sentenza in commento, p. 238.

complessiva delle violazioni, per la sua tendenza uniformante potrebbe però per contro sminuire la specifica portata lesiva dei singoli episodi: aspetto sul quale torneremo a breve.

Quanto alle ulteriori considerazioni espresse dal Collegio in merito al configurarsi, nel caso di specie, di un sequestro di persona aggravato dall'abuso della qualifica di pubblico ufficiale, non riteniamo di dover formulare particolari appunti. Prima di tutto, non si può che condividere l'idea che non si tratti di un arresto illegale, tanto perché il trattenimento dello straniero non rientra nella nozione di arresto, quanto e soprattutto perché la privazione della libertà personale è intenzionalmente attuata per finalità illecite, al di fuori di qualsiasi uso legittimo del potere coercitivo<sup>40</sup>: difetta, insomma, quell'orientamento della condotta a scopi in sé propri delle mansioni esercitate dal pubblico ufficiale (mettere l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria) che costituisce la *ratio* di una fattispecie sostanzialmente "di favore", rispetto al sequestro di persona, quale è quella di cui all'art. 606 c.p. (*per incidens*: anche in questo caso, l'opzione per il sequestro di persona appare altresì consentanea all'esigenza di incentrare la condanna su incriminazioni maggiormente severe, in termini di pena).

Inoltre, convince la ricostruzione secondo cui la privazione della libertà personale dev'essere correttamente intesa come «libertà dagli arresti»<sup>41</sup> – o ancor prima da indebite coercizioni sul corpo<sup>42</sup> – e non come libertà di locomozione o di autodeterminazione nel movimento, e si configuri attraverso il susseguirsi di condotte, attive e omissive, realizzate da diversi soggetti, che contribuiscono a mantenere Alma Shalabayeva in uno stato di illegittima soggezione alle autorità italiane senza la possibilità di conoscere il significato delle procedure cui era sottoposta.

---

40. La fattispecie di cui all'art. 606 c.p. e quella di cui all'art. 605 c.p. aggravata ai sensi del II comma dello stesso si differenziano sia sotto il profilo oggettivo, nel senso che l'arresto illegale si configura solo ove l'abuso riguardi «l'esercizio di un potere di coercizione riconosciuto e disciplinato dalla legge», che sotto quello soggettivo, perché «per abusare del potere di arresto, è necessario che la volontà dell'agente sia diretta sin dall'inizio a mettere il soggetto illegalmente ristretto a disposizione dell'autorità giudiziaria»: Cass. pen., sez. V, n. 17955 del 2020. Tale orientamento, espresso più di recente dalla Suprema Corte, supera le precedenti impostazioni tese a valorizzare singolarmente l'uno o l'altro di questi profili, e ricompono il quadro a partire dalla considerazione che, se è vero che la distinzione tra le due fattispecie corre già sul piano oggettivo, giacché l'art. 606 c.p. sanziona proprio «l'abuso specifico delle condizioni tassative (commissione di un delitto; stato di flagranza o quasi flagranza) alle quali la legge subordina il potere di arresto [...]», in realtà è proprio sul piano soggettivo che si rivela la specialità dell'art. 606 c.p. Invero, «per abusare del potere di arresto è innanzitutto necessaria la volontà di procedere ad un arresto [...] e, dunque, [...] di compiere un atto che comporta *ab origine* l'intenzione di mettere il soggetto ristretto a disposizione dell'autorità giudiziaria», Cass. pen., sez. V, n. 30971 del 2015.

41. G. Amato, sub art. 13, in *Commentario della Costituzione, Rapporti Civili, Art. 13-20*, a cura di G. Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1977, p. 51.

42. T. Padovani, *Il sequestro di persona e l'identificazione della libertà tutelata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, p. 605 ss.

## 5. L'insoddisfazione espressa dai giudici circa la qualificazione penale della vicenda

«*Gli imputati hanno perpetrato un crimine di eccezionale gravità, lesivo dei valori fondamentali che ispirano la Costituzione repubblicana e lo Stato di diritto e, pur nel rigoroso rispetto del principio di stretta legalità, il Tribunale avverte il dovere di manifestare che la norma incriminatrice del delitto di sequestro di persona ex art. 605 c.p., cioè il reato più grave contestato (...) appare quasi non adeguata a rappresentare, compiutamente, le dimensioni della condotta delittuosa e le devastanti conseguenze che essa ha cagionato*». E, ancora: «*(...) durante tre interi giorni del maggio 2013, si realizzò, di fatto, una limitazione o compressione della nostra sovranità nazionale. Alcuni rappresentanti della Repubblica Italiana, imputati nel presente procedimento, accantonarono il giuramento prestato alla Costituzione e, di fatto, servirono gli interessi di altra nazione, cioè della dittatura kazaka.*».

Come accennato in apertura, i giudici lamentano l'incapacità del sequestro di persona – e, implicitamente, delle altre fattispecie criminose cui si è fatto ricorso – di rispecchiare la gravità della vicenda, pur conferendo a tale delitto un ruolo di primo piano nell'inquadramento penale delle condotte. L'insoddisfazione è, addirittura, icasticamente espressa quando si raffigura la vicenda concreta con le fattezze di un crimine internazionale (un «*crimine di lesa umanità realizzato mediante deportazione*»): una pura congettura dal valore retorico, dicevamo, in quanto evidentemente (e dichiaratamente) fuori fuoco, non solo per la mancata tipizzazione di tali crimini (salvo il genocidio) all'interno dell'ordinamento italiano, ma anche per l'evidente difetto, nel caso di specie, di quel profilo essenziale e distintivo del crimine internazionale costituito dall'elemento di contesto (quale potrebbe essere un attacco esteso e sistematico alla popolazione civile)<sup>43</sup>. Al più, si potrebbe asserire che quanto accaduto assuma i tratti di un crimine *transnazionale*, ma anche a questo proposito sarebbe necessaria più di una precisazione, in fondo di scarso significato in questa sede, salvo per quanto emergerà in chiusura<sup>44</sup>.

A nostro avviso, la ragione per la quale la figura e l'oggettività giuridica del delitto di cui all'art. 605 c.p., sebbene aggravato, vengono percepite come “sproporzionate per difetto” quando si tratti di “rappresentare” il disvalore della vicenda nel suo complesso,

---

43. Cfr. F. Moneta, *Gli elementi costitutivi dei crimini internazionali: uno sguardo trasversale*, in *Problemi attuali della giustizia penale internazionale*, a cura di A. Cassese - M. Chiavario - G. De Francesco, Torino, Giappichelli, 2005, p. 4 ss.; G. Werle - F. Jessberger, *Völkerstrafrecht*, Mohr Siebeck, Heidelberg, 2020, p. 50 ss., p. 238; A. Gil Gil - E. Maculan, *Qué es el derecho penal internacional*, in *Derecho Penal Internacional*, a cura di A. Gil Gil - E. Maculan, 2ª ed., Dykinson S.L., Madrid, 2019, p. 41.

44. Sebbene forse corrispondenti alla per vero troppo generica e “*over-inclusive*” definizione di crimine transnazionale, di cui all'art. 3 (2) della *UN Convention against Transnational Organized Crime* del 2000, in realtà operazioni come quella in esame, più che essere riconducibili alla classica lista dei delitti transnazionali (e alla sua logica di fondo), costituiscono uno strumento (illecito) di collaborazione tra gli Stati contro (asseriti) delitti transnazionali, alternativo alla estradizione. V.N. Boister, *An Introduction to Transnational Criminal Law*, 2° ed., Oxford University Press, Oxford, 2018, p. 4 ss., p. 387 ss.

risiede nel carattere meramente strumentale delle condotte di privazione della libertà personale rispetto a una ben più grave lesione che virtualmente le segue, e le trascende: *l'esposizione della vittima al concreto pericolo di subire la compressione dei propri diritti umani*, una volta messa, oltre confine, nelle mani del regime autoritario che “le dà la caccia”. Detto altrimenti, la fattispecie di sequestro di persona non basta a raccontare la storia per intero; termina prima di comprendere le azioni, i tempi e i luoghi del finale (potenziale), verso il quale la trama è interamente orientata, e in cui si colloca l'inquietante e più profondo significato dell'intera narrazione.

D'altra parte, il Collegio si avvede di come anche il rilievo pubblicistico della vicenda si stagli ben al di sopra di una ordinaria lesione al buon andamento della pubblica amministrazione (peraltro, nel caso di specie, illuminata indirettamente, attraverso il prisma dei delitti di falsità ideologica). L'asservimento di organi di polizia italiana alle pretese di una autorità straniera – un regime, oltretutto, notoriamente illiberale – in radicale dispregio delle garanzie fondamentali e della tutela dei diritti umani, è qualcosa di ben più grave e penetrante: rappresenta il tradimento dei principi supremi cui è informato il nostro ordinamento, dei suoi fondamenti democratici e costituzionali, nonché del dovere di fedeltà che i pubblici funzionari hanno verso la Costituzione e la Repubblica, con conseguente lesione della stessa sovranità nazionale.

La difficoltà di restituire il grado di disvalore della vicenda si deve, dunque, all'inadeguatezza di entrambe le tipologie di fattispecie per le quali interviene la condanna nel porre in risalto i profili che conferiscono all'accaduto la fisionomia di un «crimine di lesa umanità». Sia le falsità ideologiche che il sequestro di persona – le prime per quanto concerne la dimensione «pubblicistica», il secondo per quanto concerne la dimensione «personalistica», dell'offesa – veicolano l'attenzione verso gli «eventi lesivi ulteriori» che abbiamo poc'anzi descritto, ma non arrivano a intercettarli, perché essi rimangono inevitabilmente al di fuori del loro perimetro di tipicità, oltre che del loro ambito territoriale di applicazione.

## **6. Cauti proposte per una più efficace qualificazione penale della *extraordinary rendition***

A questo punto, viene naturale domandarsi se i giudici avrebbero potuto percorrere strade alternative per addivenire a una qualificazione penale dei fatti capace di esprimere appieno il disvalore della vicenda; oltre a quella, peraltro seguita con adeguata motivazione, che orienta verso ipotesi criminose connotate da pene edittali più elevate (i delitti di falso in atto pubblico, invece che quelli contro la pubblica amministrazione; il delitto di sequestro di persona, invece che quello di arresto illegale).

Abbozzeremo qui di seguito due diverse proposte, in termini assai problematici: la prima è tesa a valorizzare il profilo della complessità sul piano oggettivo, quindi a porre

maggiormente l'accento sulla pluralità dei reati e delle violazioni, la seconda è incentrata, invece, su potenzialità della fattispecie plurisoggettiva eventuale rimaste inespresse nel caso in esame<sup>45</sup>.

### 6.1. Concorso di norme e di reati

L'attribuzione di una assoluta centralità al delitto di sequestro di persona, come visto, finisce per attrarre nell'orbita di questo delitto la maggior parte delle condotte realizzate nel descritto arco temporale, sul presupposto che tutte risultino funzionali al suo perfezionarsi. Suscita qualche perplessità, tuttavia, il fatto che questa attrazione si eserciti anche su quelle condotte illecite che potrebbero mantenere una rilevanza penale autonoma come delitti contro la pubblica amministrazione, segnatamente alla stregua dell'art. 328 c.p.

Invero, a parere del Collegio, il disvalore delle «omissioni di atti di ufficio che, ove poste in essere, avrebbero impedito il perfezionamento della procedura espulsiva» deve essere «integralmente assorbito» nella condotta di sequestro di persona. In questa prospettiva, sulla base di una rapida interpretazione fondata sul dato genericamente funzionale e valoriale, il sequestro di persona pare addirittura configurarsi come una sorta di reato eventualmente complesso<sup>46</sup>, nella cui ombra quelle che l'accusa e il Collegio qualificano come omissioni di atti d'ufficio (e che più propriamente costituirebbero, semmai, rifiuti di atti d'ufficio, ai sensi del primo comma dell'art. 328 c.p.) svaniscono quali impliciti e occasionali elementi costitutivi.

Ebbene, sulla legittimità di questa *reductio ad unum*, come anticipato, sembra legittimo nutrire qualche dubbio.

In primo luogo, il giudizio circa la natura meramente apparente del concorso tra i reati di cui, rispettivamente, agli artt. 328 e 605 c.p., viene condotto alla stregua di considerazioni sommarie vuoi meramente valutative, vuoi inerenti a nessi di strumentalità. Ora, in primo luogo è assai opinabile affermare una convergenza di oggettività giuridiche tra un delitto contro la pubblica amministrazione e un delitto contro la libertà personale; non si capisce, d'altronde, perché, sulla base di argomenti analoghi, anche i delitti contro la fede pubblica non siano stati ritenuti assorbiti nel sequestro di persona, in quanto egualmente “strumentali” rispetto alla privazione della libertà personale delle vittime.

---

45. Naturalmente, non intendiamo formulare una vera e propria critica della decisione adottata dai giudici di Perugia, se non altro perché per costoro vale il limite imposto dalle prospettazioni della pubblica accusa che non lasciano spazio ad alcune delle interpretazioni che proponiamo.

46. Per reato eventualmente complesso si intende quel fenomeno per cui «una determinata fattispecie può presentarsi, sia nella forma di unico reato, sia in quella di una figura “complessa”, in virtù dell'eventuale atteggiarsi come reato di una parte degli elementi che tale fattispecie contempla»: G. De Francesco, *Diritto penale. Principi, reato, forme di manifestazione*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 605.

Soprattutto, è il caso di ricordare come, già da tempo, ampia dottrina<sup>47</sup> e la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite<sup>48</sup>, abbiano disconosciuto la legittimità di criteri valutativi o valoriali, oppure fondati sulla «medesimezza del fatto concreto», e, al contempo, riconosciuto che, per stabilire la sussistenza di un rapporto di specialità tra fattispecie ai sensi dell'art. 15 c.p. – così come ai sensi dell'art. 84 c.p. – occorra condurre un'indagine circa i «nessi strutturali» intercorrenti tra le fattispecie in gioco, dal momento che solo una attività ermeneutica fondata sul raffronto logico-formale dei tipi criminosi, come definiti dal legislatore, è compatibile con il principio di legalità.

Una più attenta applicazione della disciplina relativa al concorso di norme e di reati avrebbe probabilmente imposto, nel caso di specie, di escludere l'esistenza di un assorbimento (*rectius*, di un rapporto di specialità) tra queste figure di reato, e di addivenire dunque alla condanna degli imputati anche per il delitto di cui all'art. 328 c.p., in concorso formale (o almeno in continuazione) con quello delineato nell'art. 605 c.p. Invero, la presenza di un rapporto strumentale, in concreto, tra le condotte integranti le due fattispecie nulla dice a proposito dell'esistenza di un rapporto di continenza strutturale (o almeno di specialità c.d. reciproca)<sup>49</sup> tra le stesse, tale da configurare un concorso apparente con prevalenza del delitto di sequestro di persona; occorrerebbe, semmai, accertare una coincidenza tra requisiti costitutivi tipici, secondo logiche di specialità per specificazione o per aggiunta, unilaterale o bilaterale, di quelle che consentano di concludere che una duplice qualificazione del fatto, *sub specie* di concorso di reati, comporterebbe la violazione di un criterio costituzionalmente rilevante di *ne bis in idem* sostanziale<sup>50</sup>. Nondimeno, una simile correlazione tra profili tipici è all'evidenza insussistente, stante la netta differenza morfologica tra rifiuto di atti di ufficio e sequestro di persona, sicché l'assorbimento sostenuto dal Collegio è decisamente opinabile: salvo non aderire a controversi paradigmi

---

47. Pur sulla base di presupposti, e con sviluppi, non sempre corrispondenti, si vedano ad esempio, G. De Francesco, *Lex specialis. Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali*, Milano, Giuffrè, 1980, p. 5 ss.; Id, *Diritto penale*, cit., p. 575; A. Vallini, *Concorso di norme e di reati*, in *Le forme di manifestazione del reato*, a cura di G. De Francesco, in *Trattato teorico-pratico di Diritto Penale*, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, Torino, Giappichelli, 2011, p. 299; C. Sotis, *Il "fatto" nella prospettiva del divieto di doppia punizione*, in *Ind. pen.*, 2017, p. 469. Note critiche e aperture a criteri valoriali in L. Maserà, voce *Concorso di norme e concorso di reati*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. Cassese, II, Milano, Giuffrè, 2006, p. 1162; C. Silva, *Sistema punitivo e concorso apparente di illeciti*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 127 ss., p. 198 ss.; A. Pagliaro, *Principi di diritto penale. Parte generale*, 9° ed. riveduta e aggiornata da V. Militello, M. Parodi Giusino e A. Spena, Milano, Giuffrè, 2020, p. 217 ss.

48. Tra le tante v. Cass. pen., SU, 19 gennaio 2011, n. 1235, e tra le più recenti Cass. pen., sez. V, 5 marzo 2019, n. 9727, in *Ced* 275621 – 01. Ancora «ibridate» da considerazioni inerenti al rapporto tra interessi tutelati sono tuttavia altre decisioni, che pure ribadiscono approcci strutturali: v. ad es. Cass. pen., sez. VI, 16 aprile 2021, n. 14402.

49. G. De Francesco, *Lex specialis*, cit., p. 48 ss.

50. A. Vallini, *Tracce di ne bis in idem sostanziale nei percorsi disegnati dalle Corti*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 528 ss. Fa di recente espresso riferimento al criterio del *ne bis in idem* sostanziale, proprio riguardo all'art. 84 c.p., Cass. pen., sez. III, 6 novembre 2020, n. 30931.

teorici come, appunto, quello del reato «eventualmente» complesso (capace di «assorbire» fattispecie che solo «eventualmente», «in concreto», contribuiscano alla sua realizzazione), da sempre oggetto di motivate critiche, non foss'altro perché l'art. 84 c.p. individua un reato complesso solo quando sia la legge, al momento della definizione astratta, a considerare «come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato»<sup>51</sup>.

A dirla tutta, l'impressione è che anche altre fattispecie, in particolare contro la persona (percosse, lesioni, violenza privata) – alcune magari inizialmente contestate – si siano poi smarrite nelle pieghe della motivazione della sentenza, e negli orizzonti dell'esigenza di sintesi che la anima; fattispecie che forse, in parte almeno, avrebbero potuto essere oggetto, a loro volta, di una distinta condanna (non foss'altro perché tenute con condotte ulteriori e diverse rispetto a quelle strettamente funzionali al sequestro). È pur vero, però, che esse principalmente sembrano essere sfuggite ad una adeguata rappresentazione probatoria, prima ancora che ad una precisa qualificazione sul piano sostanziale. In altri momenti, poi, è la stessa pubblica accusa ad incentivare il “macro” assorbimento nel delitto di sequestro di persona, laddove omette di contestare delitti francamente non causali, ma solo contestuali, rispetto alla privazione della libertà personale, come quello di perquisizione arbitraria<sup>52</sup>. Ulteriore profilo critico: la pluralità delle vittime avrebbe potuto forse dare occasione per l'affermazione di un concorso omogeneo di delitti contro la persona (più sequestri, ai danni di più persone, non un unico sequestro).

Ciò detto, anche laddove gli istituti del concorso di norme e reati fossero stati più attentamente declinati, non avremmo comunque raggiunto esiti pienamente soddisfacenti. L'affermazione di ulteriori e concorrenti responsabilità per titoli di reato già evocati in motivazione, o comunque di poco conto, avrebbe solo determinato un incremento quantitativo nell'economia delle condanne, oltretutto, v'è da credere, marginale (considerato il vincolo della continuazione e il conseguente cumulo giuridico delle pene). La questione cui cerchiamo di dar qui risposta, tuttavia, è anche, se non principalmente, *qualitativa*, essendo animata dalla necessità di proporre una definizione penalistica (già in punto di selezione del *tipo criminoso* e del relativo *nomen criminis*)<sup>53</sup> capace di restituire l'idea della gravità di quanto accaduto, il timbro del suo disvalore. Tale questione, perciò, richiede di essere risolta in modo diverso.

---

51. G. De Francesco, *Lex specialis*, cit., p. 75 ss.; Cass. pen., sez. II, 9 maggio 2019, n. 19840, in *Ced* 276562 – 01. Si noti che, procedendo come fa il Collegio, rischieremmo di avere indiscriminati assorbimenti di pena che potrebbero addirittura stravolgere l'intero sistema del concorso di norme e di reati, «rendendo del tutto irrilevante la circostanza che le modalità esecutive di un certo reato implicino o meno la presenza di altri fatti anch'essi di contenuto criminoso», v. ancora G. De Francesco, *Diritto penale*, cit., p. 605.

52. Cfr. la sentenza in commento, p. 126.

53. Sull'importanza simbolica, espressiva e tipizzante della rubrica di una norma incriminatrice, v. C. Sotis, *Vincolo di rubrica e tipicità penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, p. 1346 ss.

6.2. *Concorso nel reato (di tortura?) in parte commesso all'estero*

L'ultima proposta che abbozzeremo qui, nella piena consapevolezza che le peculiarità della vicenda specifica non avrebbero consentito di praticarla (perché alla fine Alma Shalabayeva e Alua Ablyazov sono riuscite a sottrarsi al governo kazako), è quella che fa perno sulle potenzialità della fattispecie plurisoggettiva eventuale, rispetto al tema della giurisdizione; nonché sulla disponibilità, finalmente, di una disposizione incriminante la tortura<sup>54</sup>. Nel proporre questa soluzione intendiamo insomma soltanto trarre ispirazione dalla vicenda occorsa – una *extraordinary rendition* “mascherata” da procedura di espulsione – per elaborare uno schema di soluzione che la trascende, nell'eventualità che vicende di *extraordinary rendition*<sup>55</sup> possano nuovamente configurarsi con esiti ben più nefasti, e, perciò, divenga viepiù necessario attribuire un'adeguata responsabilità alle autorità italiane che abbiano ad esse contribuito<sup>56</sup>. Non senza ignorare che, sovente, quegli esiti nefasti possono sfuggire a un adeguato accertamento probatorio, per una pluralità di

---

54. Sulla formulazione della nuova fattispecie di tortura, introdotta solo nel 2017 a fronte di un impegno assunto dall'Italia nell'ormai lontano 1985 – a quell'anno risale, infatti, la legge di ratifica della *Convenzione internazionale contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti* del 1984 che, all'art. 4, impone agli Stati parte di provvedere «affinché qualsiasi atto di tortura costituisca un reato a tenore del suo diritto penale. (...)» e di far sì che tali atti siano «resi passibili di pene adeguate che ne prendano in considerazione la gravità» –, il giudizio della dottrina è per lo più critico. Ci limitiamo qui a richiamare, sul versante penalistico, le osservazioni espresse da T. Padovani, v., ad esempio, Id, *Tortura: Adempimento apparentemente tardivo, inadempimento effettivamente persistente*, in *Criminalia*, 2016, p. 27 e ss.; Id, sub art. 613 bis c.p., in *Codice Penale*, a cura di T. Padovani, Tomo II, VII ed., Milano, Giuffrè, 2019, p. 4315 e ss. Al di fuori del contesto penalistico, v., invece, A. Marchesi, *Contro la tortura: trent'anni di battaglie politiche e giudiziarie*, Modena, Infinito Edizioni, 2019, pp. 112-117, il quale, pur condividendo l'opinione negativa in merito alla tecnica di formulazione dell'art. 613-bis c.p., non manca di sottolineare come l'introduzione del reato di tortura segni un passaggio decisivo per l'azione di contrasto alla «rimozione politica e culturale del fenomeno, di cui il silenzio del codice, assieme all'occultamento nella pratica, è stato per lungo tempo una specie di baluardo».

55. Assumiamo qui che l'inquadramento della vicenda in termini di *extraordinary rendition* effettuato dal Collegio possa ritenersi pacifico. Sul punto, in ogni caso, rinviamo alle considerazioni formulate da G. Vicini, *Il caso*, cit., pp. 266-267 anche per quel che riguarda la definizione di *extraordinary rendition*; v. spec. *ivi*, nn. 21 e 22, per una panoramica sulle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in questo settore. Sul fenomeno della *extraordinary rendition*, e sulla sua valenza alla stregua del diritto internazionale, si veda *ex plurimis* J.A.E. Vervaele, *Extraordinary rendition e sparizione forzata transnazionale nel diritto penale e nel diritto internazionale dei diritti umani*, in *Criminalia*, 2012, p. 119 ss.; C. Meloni, *Extraordinary renditions della CIA e responsabilità europee: il punto di vista della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Dir. pen. cont.*, 10 giugno 2013.

56. L'ipotesi pare tutt'altro che remota: non si tratta, infatti, della prima volta in cui si verifica il coinvolgimento delle autorità italiane in “procedure di consegna” di stranieri. Si pensi, su tutti, allo scomodo precedente rappresentato dal caso *Abu Omar* in relazione al quale, peraltro, il nostro Paese ha ricevuto una condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (*Nasr e Ghali c. Italia*, Ric. 44883/09, sentenza del 23 febbraio 2016; per un commento v. E. Selvaggi, *Il caso Abu Omar davanti alla Corte Europea: qualche opportuna precisazione*, in *Dir. pen. cont.*, 2 maggio 2016). Per quel che riguarda i vari passaggi procedurali relativi a questo caso, ci limitiamo a ricordare che l'iniziale condanna di tutti gli agenti coinvolti, anche degli appartenenti al Sismi, venne poi di fatto annullata dalla pronuncia della Corte costituzionale interpellata sul conflitto di attribuzione sollevato a seguito dell'opposizione del segreto di Stato e della sua conferma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri *ex art.* 202 c.p.p. (tutte le decisioni sono reperibili su <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/>).

intuibili ragioni: assumiamo però che questa prova si raggiunga, perché verso tale esito lo sforzo degli inquirenti è stato adeguatamente indirizzato.

Ebbene, abbiamo osservato come le due fattispecie per cui interviene la pronuncia di condanna riproducano solo alcuni fotogrammi dell'intera pellicola. Gli altri, quelli virtualmente più salienti, restano privi di considerazione, perché posti oltre i limiti, da un lato, della portata tipica dei fatti contestati, dall'altro lato del territorio su cui si esercita la giurisdizione italiana. Enfatizzando la capacità dei delitti di falso in atto pubblico di segnalare sviamenti di poteri amministrativi, si rappresenta un'avvenuta lesione al buon andamento della pubblica amministrazione; i realizzati abusi di autorità, tuttavia, hanno rivelato qualcosa di ben più grave, vale a dire servilismo verso le autorità di una nazione straniera dove i dissidenti politici vengono perseguitati e torturati, oltraggio alla sovranità e ai principi di uno Stato di diritto, rispettoso dei diritti umani. D'altra parte, attraverso la lente, per quanto dilatata, del tipo criminoso del (concorso in) sequestro di persona, quel che si mette a fuoco è una protratta privazione della libertà personale, la quale tuttavia è solo il frammento iniziale di una sequenza più articolata, che termina con l'espatrio e avrebbe potuto facilmente proseguire con la persecuzione della vittima.

Nondimeno, per più precisamente "intercettare" quel disvalore preponderante, che emerge da nessi transnazionali, una possibilità ci è offerta dall'art. 6 cpv. c.p., che riconosce il cd. criterio dell'ubiquità per la determinazione del *locus commissi delicti*. In base a questa previsione, la giurisdizione penale italiana si afferma non solo sui fatti interamente commessi sul territorio, ma anche sui reati che «si considerano commessi nel territorio»; essa, cioè, stabilisce che «per l'accertamento del carattere interno del reato, è sufficiente che nel territorio si verificano, in tutto o in parte, l'azione e l'omissione, ovvero l'evento»<sup>57</sup>. Ebbene, nel nostro caso, combinando la disciplina del concorso di persone nel reato con la previsione dell'art. 6 cpv. c.p., sarebbe possibile attribuire alle autorità italiane coinvolte nella "deportazione" illegale di persone a favore di governi stranieri, la responsabilità penale (anche) per le gravi condotte commesse oltre confine, purché corrispondenti a fatti tipici criminali proposti dalla nostra legislazione: e qui, il pensiero corre, appunto, alle virtualità del delitto di tortura, scopo e sviluppo ricorrente delle *extraordinary rendition*, come già ci ha ricordato la Corte europea dei diritti dell'uomo nella nota vicenda *Abu Omar*, criticando

---

57. F. Dean, *Norma penale e territorio. Gli elementi di territorialità in relazione alla struttura del reato*, Milano, Giuffrè, 1963, p. 233. Per un ulteriore approfondimento del tema classico della legge penale nello spazio – ovvero dei limiti spaziali della legge penale, o del diritto penale transnazionale o internazionale che dir si voglia – si vedano altresì, tra gli altri, T. Treves, *La giurisdizione nel diritto penale internazionale*, Padova, Cedam, 1973, *passim*; A. Pagliaro, voce *Legge penale nello spazio*, in *Enciclopedia del Diritto XXIII*, Milano, Giuffrè, 1973, p. 1054 e ss.; A. di Martino, *La frontiera e il diritto penale. Natura e contesto delle norme di diritto penale transnazionale*, Torino, Giappichelli, 2006, *passim*; D. Micheletti, *Reato e territorio*, in *Criminalia*, 2009, p. 565 e ss.

l'inadeguatezza del nostro ordinamento nel prevenire e reprimere, in simili casi, una così pronunciata violazione della Convenzione<sup>58</sup>.

Detto in altri termini, per il combinato disposto tra l'art. 110 c.p. e, in ipotesi, gli artt. (56 e) 613-*bis* c.p. (ove un fatto corrispondente a quello descritto da quest'ultima disposizione venga effettivamente consumato, o tentato, oltreconfine, e infine provato in sede processuale), si verrebbe a configurare una complessa, distinta e unitaria fattispecie plurisoggettiva eventuale, in buona parte commessa sul nostro territorio – in ragione del contributo preliminare in Italia realizzato – e, dunque, nella sua interezza giudicabile da nostri giudici, secondo la nostra legge penale, *come concorso in tortura, o in tentativo di tortura*<sup>59</sup> (la circostanza – sovente criticata – che l'art. 613-*bis* non delinei un reato necessariamente proprio del pubblico ufficiale consentirebbe, oltretutto, di eludere il dilemma circa la possibilità di ricondurre funzionari stranieri alla definizione dell'art. 357 c.p.). Salvo che poi non si debba ravvisare, secondo un analogo schema, una corresponsabilità per ancor più gravi esiti, come ad esempio la morte della vittima. O,

---

58. Pur trattandosi di una vicenda non perfettamente sovrapponibile a quella di cui ci occupiamo, anche nel citato caso Abu Omar il principale delitto contestato ai pubblici agenti fu proprio il sequestro di persona aggravato dall'abuso della qualifica di pubblico ufficiale – sequestro che si rivelò, peraltro, effettivamente funzionale alla sottoposizione dell'Imam a tortura in Egitto. Il legame tra sequestro di persona e tortura pare dunque ricorrente nelle ipotesi di *extraordinary rendition*; non a caso, i giudici della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la citata sentenza del 2016, hanno ravvisato una violazione dell'art. 3 CEDU, sul presupposto che «era quantomeno prevedibile per le autorità italiane, che collaboravano con gli agenti della CIA, che il sequestro del ricorrente da parte della CIA fosse il preludio di gravi maltrattamenti vietati dall'articolo 3, anche se la forma esatta dei maltrattamenti inflitti al ricorrente durante l'ultima fase poteva non essere inizialmente nota alle autorità» e, pertanto, la Corte ha ritenuto che, «permettendo alle autorità americane di rapire il ricorrente sul territorio italiano nell'ambito del programma di “consegne straordinarie”, le autorità italiane abbiano consapevolmente esposto l'interessato a un rischio reale di trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione» (*Nasr e Ghali c. Italia*, par. 288, 290).

59. L'idea di sfruttare le potenzialità della fattispecie plurisoggettiva eventuale per affermare la giurisdizione penale italiana su fatti (parzialmente) commessi all'estero è del resto la stessa sulla quale, implicitamente, fa leva quella recente giurisprudenza di legittimità che ricorre alla (discutibile) figura dell'autore mediato – attraverso il richiamo ora all'art. 48 c.p., ora all'art. 54, co. 3 c.p. – per riconoscere la sussistenza della giurisdizione penale italiana in particolare sul delitto di cui all'art. 12 d.lgs. 286/98 nelle ipotesi in cui le imbarcazioni cariche di persone migranti vengono abbandonate dagli scafisti al limite delle acque territoriali, costringendo i soccorritori a intervenire per condurre i naufraghi sulle coste italiane. Quello che si viene a configurare tra i trafficanti e i soccorritori, invero, altro non è che un concorso di persone nel quale, tuttavia, questi ultimi non rispondono perché il loro agire è coperto dall'efficacia scusante che dispiegano, appunto, le previsioni di cui agli artt. 48 e 54, co. 3 c.p. (quest'ultima certamente più calzante in simili contesti, dovendosi ragionevolmente escludere che i soccorritori subiscano una qualche induzione in errore da parte degli scafisti). Proprio l'intervento (non punibile) dei soccorritori, infatti, rappresenta quel segmento del delitto che viene ad essere realizzato sul territorio italiano (in virtù del menzionato art. 6 cpv c.p.) e che consente di riconoscere la giurisdizione italiana sull'intero fatto cioè, detto altrimenti, la facoltà, per il giudice italiano, di giudicare e condannare ai sensi della legge italiana quei concorrenti, gli scafisti, che hanno agito interamente all'estero. Si vedano, ad esempio, Cass. pen., sez. I, n. 20503 del 2015 in *DeJure*; Cass. pen., sez. I, n. 29832 del 2018, *ivi*; Cass. pen., sez. V, n. 48250, in *Sistema Penale*, 4.2.2020, con nota di G. Mentasti, *La Cassazione interviene sull'applicabilità della legge penale italiana ai reati commessi nei campi di detenzione in Libia*, e in *Giurisprudenza Italiana*, 2020, con nota di L. Ricci, *Questioni di giurisdizione italiana sui delitti commessi nelle prigioni libiche*, pp. 1493-1497; v. ancora, più di recente, Cass. pen., sez. I, n. 15084 del 2021, in *DeJure*.

addirittura – qui con un deciso salto di qualità, anche in punto di giurisdizione – una partecipazione, o persino una coautoria, in un crimine internazionale stavolta davvero perfezionato in territorio estero (ivi sussistendone tutti i requisiti, *in primis* l'elemento di contesto), suscettibile di interessare la Corte penale internazionale<sup>60</sup>.

Da notare che di eventuali immunità attribuibili agli agenti stranieri non dovrebbero beneficiare i volenterosi partecipi italiani, trattandosi di cause personali di non punibilità non estendibili ai concorrenti (art. 119 c.p.)<sup>61</sup>.

Simili vicende tornerebbero, così, ad essere non solo punite con pene adeguate, meglio corrispondendo alle pretese della Corte di Strasburgo, ma anche narrate con le parole giuste.

---

60. In materia, di recente, M. Costi, *Autoria e forme di partecipazione criminosa*, in E. Amati - M. Costi - E. Fronza - P. Lobba - E. Maculan-A. Vallini, *Introduzione al diritto penale internazionale*, 4<sup>a</sup> ed., Torino, Giappichelli, 2020, p. 84 ss.

61. G. Marinucci - E. Dolcini - G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 9<sup>a</sup> ed., Milano, Giuffrè, 2020, p. 181 ss.